DECISIONE (UE) 2016/1124 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio (¹), stabiliva la posizione dell'Unione in relazione a una decisione sui servizi centralizzati che la commissione permanente di Eurocontrol («la commissione permanente») avrebbe dovuto adottare il 9 dicembre 2015. Lo scopo di tale decisione sui servizi centralizzati era di consentire a Eurocontrol di elaborare finanziamenti, accordi sugli appalti e specifiche tecniche in vista di una tempestiva realizzazione dei nuovi «servizi europei di comunicazione bordo-terra» (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS).
- (2) Secondo la posizione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, una decisione per quanto riguarda servizi centralizzati della commissione permanente si sarebbe dovuta rinviare in quanto l'Unione non disponeva di sufficienti informazioni per valutare la sostanza di tale decisione in materia di tali servizi e perché avrebbe potuto pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in tale settore.
- (3) Il 9 dicembre 2015, in ragione della posizione dell'Unione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, la commissione permanente non ha preso una decisione sugli EAGDCS e ha chiesto all'agenzia Eurocontrol di continuare a lavorare a una proposta riveduta in stretta cooperazione con le parti interessate dell'industria e di fornire una valutazione delle ripercussioni economiche degli EAGDCS.
- (4) Il 9 febbraio 2016 l'agenzia Eurocontrol e le parti interessate dell'industria hanno presentato una proposta riveduta congiuntamente sostenuta sugli EAGDCS, e l'agenzia Eurocontrol ha assicurato la piena disponibilità della valutazione delle ripercussioni economiche mediante studi di fattibilità esistenti.
- (5) L'agenzia Eurocontrol ha proposto il 6 aprile 2016 alla commissione permanente di adottare la decisione basata sulla proposta sugli EAGDCS mediante procedura scritta.
- (6) Tale decisione riguarda lo sviluppo degli EAGDCS. Essa ha effetti giuridici in quanto disciplina settori che rientrano nel diritto dell'Unione e, a seconda del contenuto, può avere effetti concreti su tali settori. Essa può avere ripercussioni sui benefici derivanti dal lavoro tecnico realizzato dall'impresa comune SESAR relativamente ai servizi di collegamento dati, sul rischio di discrepanze in materia di certificazione e sorveglianza, considerato il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») in tale ambito, e di conseguenza sul rischio di un uso inefficace dei fondi provenienti dai canoni di rotta e dal sostegno dell'Unione; infine, sull'efficienza in termini di costi delle pertinenti attività di realizzazione che l'Unione deve svolgere nel quadro del progetto SESAR.
- (7) Tenuto conto dei vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di soluzioni tecniche, quali un dimostratore, la decisione a favore della pertinente collaborazione dovrebbe essere in linea di principio sostenuta. La decisione dovrebbe tuttavia contenere condizioni a salvaguardia degli interessi dell'Unione in merito ai punti di cui sopra.
- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione in sede di commissione permanente, in merito alle decisioni che tale commissione deve adottare sui servizi centralizzati,

⁽¹) Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 136).

